



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 11/02/2025

**OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA - ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
TEMPORANEA E STRAORDINARIA PER MANIFESTAZIONI E ALTRI EVENTI
COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.1 del 08.01.2025 di nomina della dr. Agnese Mazzanti Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.01.2025, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL 267/2000, è stato differito al 28 febbraio 2025 e, ai sensi dell'art.163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

Considerato che per consentire lo svolgimento delle manifestazioni locali previste per l'anno 2025, organizzate dal Comune di Campo nell'Elba in via autonoma o in collaborazione con le varie associazioni locali presenti sul territorio, occorre attivare allacci di forniture temporanee e straordinarie di energia elettrica;

Atteso che l'Amministrazione comunale è in fase di valutazione delle varie istanze pervenute dalle realtà associative locali inerenti alla realizzazione delle manifestazioni culturali, sociali, sportive e musicali previste dalle stesse per l'anno 2025 a seguito delle quali è stata manifestata l'esigenza di avere più forniture temporanee di energia elettrica dislocate sul territorio comunale nei luoghi dove tradizionalmente viene svolta tale tipologia di eventi e, in particolare:

- Piazza G. Da Verrazzano a Marina di Campo
- Piazza di Chiesa nella frazione comunale di Sant'Ilario
- Piazza della Vittoria nella frazione comunale di Seccheto
- Piazza Torino a Marina di Campo
- Via Marconi/Piazza Caponnetto a Marina di Campo
- Piazza della Vittoria a Marina di Campo
- Lungomare Mibelli a Marina di Campo
- Piazza alle Mura nella frazione comunale di Sant'Ilario
- Via Giovanni XXIII Frazione di La Pila presso cabina Enel
- Via Giovanni XXIII Frazione di La Pila presso Tabaccheria
- Via della Bonalaccia a Marina di Campo presso Circolo Bonlaccia et Filetto

Dato atto che verrà presentata apposita istanza ad **ENEL ENERGIA Spa – Ufficio distaccato Spazio Enel di Piombino**, competente per territorio, finalizzata all'attivazione dei punti di fornitura temporanea sopra dettagliati, di potenza e voltaggio adatti a ciascun allaccio, per il periodo di fornitura complessivamente individuabile dal 15.03.2025 al 08.01.2026 compresi e, pertanto, in funzione di tale richiesta è necessario procedere alla registrazione di apposito impegno di spesa;

Appurato:

- che l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.2023 n.36, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello

stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023 n.36 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Dato atto che per forniture dalle caratteristiche sopra evidenziate (allacci temporanei di importo inferiore a 140.000,00 Euro con durata prestabilita e finalità definite) è possibile procedere a contrattualizzazione con gli Spazi Enel Energia Spa in deroga alle convenzioni Consip;

Atteso che l'operatore economico Enel Energia Spa è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui trattasi in quanto ha fornito il medesimo servizio all'Ente in svariate occasioni;

Richiamato l'art.17, commi 1 e 2, del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 il quale dispone che: "1) *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.* 2) *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*";

Visto altresì l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. in materia di determinazione a contrarre il quale dispone che: "*La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

Dato atto che in base al combinato disposto dell'art.17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 e dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, si precisa che:

- a il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è quello di procedere all'attivazione di n.10 punti di allaccio temporaneo di energia elettrica da collocarsi nel centro abitato di Marina di Campo e nelle varie frazioni Comunali, così come dettagliato nei punti precedenti;
- b l'oggetto del contratto è la fornitura di n.10 allacci temporanei e fornitura di energia elettrica per il periodo dal 15 marzo 2024 al 08 gennaio 2025 con affidamento diretto ex art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.50 mediante richiesta di preventivo;

c le clausole essenziali sono:

- professionalità dell'operatore economico individuato nel settore merceologico della fornitura di energia elettrica;
- installazione dei punti di allaccio così come di seguito individuati:

Marina di Campo – Via Marconi angolo Piazza Caponnetto - fornitura dal 15.03.2025 al 08.01.2026 compresi;

Marina di Campo – Piazza Torino - fornitura dal 15.03.2025 al 08.01.2026 compresi;

Marina di Campo – Piazza della Vittoria - fornitura dal 15.03.2025 al 08.01.2026 compresi;

Marina di Campo – Piazza G. da Verrazzano - - fornitura dal 01.04.2025 al 30.11.2025 compresi;

Marina di Campo – Lungomare Mibelli - fornitura dal 15.03.2025 al 10.10.2025 compresi;

Frazione di S. Ilario – Piazza di Chiesa - fornitura dal 01.04.2025 al 08.01.2026 compresi;

Frazione di Sant'Ilario Piazza alle Mura - fornitura dal 01.04.2025 al 08.01.2026 compresi;

Frazione di Seccheto – Piazza della Vittoria - fornitura dal 01.06.2025 al 15.09.2025 compresi;

Frazione di La Pila – Via Giovanni XXIII presso cabina Enel - fornitura dal 01.11.2025 al 08.01.2026 compresi

Frazione di La Pila – Via Giovanni XXIII presso Tabaccheria - fornitura dal 01.11.2025 al 08.01.2026 compresi

Marina di Campo – Via della Bonalaccia (presso Circolo Bonalaccia et Filetto) – fornitura dal 01 aprile 2025 al 30 novembre 2025

- la forma del contratto è la determina di incarico seguita dalla stipula di apposito contratto per ogni punto di allaccio;
- le modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ex art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31.03.2023, n.36 e ss.mm.ii, in quanto trattasi di spesa inferiore a 140.000,00 Euro;

Dato atto che esiste la sufficiente disponibilità finanziaria sul Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, in esercizio provvisorio;

Richiamata la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è impernato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

Richiesto ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **B57A82FB52**;

Rilevato che l'operatore economico risulta in regola per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL come risulta dal D.U.R.C. Prot. INAIL_47384539 con scadenza 16.05.2025 (**Allegato**);

Rilevati altresì:

- il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali richiesti in base all'incarico da espletare;
- la rispondenza delle prestazioni offerte alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione;
- la competitività dei prezzi offerti rispetto alla media di quelli praticati nei settori di mercato di riferimento, anche tenendo conto della peculiarità delle prestazioni;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 e, in particolare, il principio contabile di cui all'Allegato 4/2 allo stesso Decreto;

Dato atto del rispetto:

- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- di quanto previsto dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni, considerato che l'operatore economico offerente ha comunicato i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i, in atti;
- dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in quanto la spesa impegnata con il presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
-

Dato atto, inoltre, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1

2 di attivare n.11 allacci temporanei per fornitura di energia elettrica, meglio descritti nella premessa della presente determinazione, avente carattere di temporaneità in quanto necessario alla realizzazione delle manifestazioni stagionali 2025 organizzate dalle realtà associative locali in collaborazione con il Comune di Campo nell'Elba nel periodo che, complessivamente, va dal 15.03.2025 al 08.01.2026;

3

4 di impegnare a favore della Società **ENEL ENERGIA S.p.A. sede Legale in Viale Regina Margherita, n.125 – 00198 Roma C.F.06655971007 - P.IVA 15844561009**, la somma di € 4.000,00 IVA compresa, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso, dando atto che il suddetto impegno potrà subire integrazioni o riduzioni in corso d'anno a seconda delle necessità;

di imputare la relativa spesa di € 4.000,00 al Codice di Bilancio 01/02/1030205/004 - Cap. 101020302800/0 del Bilancio 2024-2026, annualità 2025 in esercizio provvisorio, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione (CIG: B57A82FB52);

5 di dare atto che è stato sottoscritto l'apposito modello predisposto da questa Amministrazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, in atti;

di dare atto che il presente atto trattasi di decisione/determina a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs 31.03.2023 n° 36 e l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 primo comma del D. Lgs 31 marzo 2023 n.36, il contratto di cui trattasi, trattandosi di affidamento diretto, s'intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (sottoscrizione di appositi contratti di adesione trasmessi tramite posta elettronica o strumenti analoghi);

di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con separato ed apposito atto di liquidazione, a fornitura effettuata e dietro presentazione di regolare fattura;

1 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.
- dell'art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 in quanto la spesa impegnata con il presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)